

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

(PROVINCIA DI PISA)

BANDO INTEGRATIVO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - EDUCATIVO

- Visto gli articoli 3 e 12 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto le Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 607 del 02.06.1997, n. 702 del 23.06.1999 e n. 263 del 19.03.2001;
- Vista la propria Determinazione n. 2 del 24.01.2013, esecutiva;

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto elencate è stato indetto un concorso per la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando ed inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Santa Maria a Monte (PI).

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

A) A norma della Tabella "A" allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, può partecipare al presente bando:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Santa Maria a Monte o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero ed iscritto all'AIRE, il quale potrà concorrere solo nel Comune di Santa Maria a Monte. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, posto sul territorio del Comune di Santa Maria a Monte o nei comuni limitrofi. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sginci di porte e finestre sia: non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli indicati nella tabella sotto riportata con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo, quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria catastale A3 (appartamento di tipo economico) e di zona periferica, se prevista del Comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.

Componenti del nucleo familiare	Vani catastali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione è convenzionalmente ridotto alla metà.

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (Euro 15.320,00) e da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della L. 05.08.1978, n. 457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23.01.1982, n. 9 (cd. Reddito convenzionale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in Euro 1.549,37; la detrazione è elevata ad Euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a Euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di Euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

N.B. si intende a carico anche il figlio che nell'anno 2012 ha percepito un reddito imponibile non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui

all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2) hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE:

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.00, n. 445, da cui risulti:

a) - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno, di durata almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo;

b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;

c) - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, nonché la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), h), dell'art. 1, lettera A) del presente bando;

- reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2012;

d) eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare: di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi ovvero di figlio/i disabile/i a carico;

e) Provvedimento di separazione giudiziale ovvero omologazione della separazione consensuale da parte del Giudice.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati all'art. 1, lettera B), punto 1) e/o 2) del presente bando. Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lettera B) dell'art. 1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, lettera A), punto f), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della tabella A della L.R.T. 20.12.1996, n. 96) non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona

3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando;

4) certificato dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ovvero pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4 bis) certificato dell'autorità competente attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L. 30.3.71, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988,

- n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;
- 5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26.12.1981, n. 763;
- 5 bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente *abita* in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lettera f) della tabella A) allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.
- 7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente e la distanza fra questo ed il luogo di residenza, nel caso in cui sia superiore ad un'ora di percorrenza utilizzando mezzi pubblici di trasporto. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;
- 8) attestato della competente autorità (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A, allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96, si intende *improprio* l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- 8 bis) attestato della competente autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato della ASL competente attestante la qualità di handicappato *grave non deambulante* relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;
- 8 ter) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- 9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.
La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B, allegata alla Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.
Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8 bis) e 8 ter).
- 10) certificato dell'ASL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti *abitanti* nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario.
Agli effetti della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 per *vani utili* si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.
Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10).
- 11) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di:
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà *privata*, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, *salvo i casi* di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale qualora la morosità stessa sia dovuta a *stato di disoccupazione o grave malattia* di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della L.R.T. 20.12.1996, n. 96
 - Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere computato dall'ammontare del canone corrisposto.
 - provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio di alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.
Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui all'art. 10, comma 4, della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.
La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);
- 13) certificato della ASL competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione);
- 14) certificato della ASL competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo).
La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

ART.4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Azienda Pisana edilizia sociale - S.c.p.a., in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Santa Maria a Monte, n. rep. 829 del 01.12.2010, procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.
Provvederà altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art.9 commi 1 e 2 della L.R.96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della Tabella A) della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE

1) GRADUATORIA GENERALE:

Il Comune entro sessanta giorni successivi dal termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande (art. 8), procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) GRADUATORIA SPECIALE:

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45. A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore ai mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA:

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di nuova costruzione e di risulta, purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. 20.12.1996, n. 96.

4) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE:

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni Soggettive;

a-1. reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona

punti 2

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona

punti 1

a-2. richiedente che ha superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo:

punti 1

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

Senza figli a carico

punti 1

Con uno o più figli a carico

punti 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei 35 anni di età è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3, primo capoverso.

a-4. presenza del nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3:

punti 1

- pari al 100%:

punti 2

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque

punti 2

a-4 bis. presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2° della legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509:

punti 2

a-5. nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1**

a-6. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito (anno 2012), che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 **punti 1**

a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto). Il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora. **punti 1**

a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **punti 1**

a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3**

b) Condizioni Oggettive:

b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5**
(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione).

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**

b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune **punti 3**

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3, derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1**
- oltre due persone a vano utile: **punti 2**
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3**

Per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come sono definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4., b-2. non sono tra loro cumulabili.

b-3. richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale. Qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della LRT 20.12.1996, n. 96.
- Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto.
- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio: **punti 4**

-verbale di conciliazione giudiziaria;
-ordinanza di sgombero;
-provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione dell'opposizione di cui all'art. 10, comma 4, della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito ulteriormente: **punti 1**

I punteggi di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con le condizioni sub b-1.1.

b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione), da certificarsi dall'organo competente della ASL: **punti 2**

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della USL: **punti 1**

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

b-bis. Storicità della presenza in graduatoria:

1. Richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: **punti 0,25**

Per ogni anno di presenza nella graduatoria **0,25**

ART. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Il Sindaco provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva ed ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996, n. 96.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato: di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b) "dati personali", c) "dati identificativi", d) "dati sensibili" e lett. e) "dati giudiziari" del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, come personali, identificativi, sensibili e giudiziari. I dati personali saranno acquisiti per scritto sia direttamente che presso terzi. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge, delle prescrizioni contenute nel Documento Programmatico per la Sicurezza e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 10 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. 20.12.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.
Santa Maria a Monte, il 28.01.2013

Il Responsabile del Settore Socio - Educativo

(Dott.ssa Francesca Di Biase)



